

1. Vero che il sig. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx era l'unica persona autorizzata a operare sul conto corrente n. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Banca Popolare di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (ora Banco BMP) DIPENDENZA di Pieve Emanuele intestato a Condominio xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dalla sua apertura sino al 1.12.2014.

Teste: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Direttore della Filiale 2 di Pieve Emanuele

2. Vero che, a seguito della nomina di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ad amministratore del condominio xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ho personalmente constatato che la contabilità fornita dal signor xxxxxxxxxxxx attestava il pagamento di fatture per 9.171,15 che viceversa non erano state pagate e segnatamente l'assicurazione del fabbricato 2014 e due fatture xxxxxxxxxxxx del gennaio e marzo 2014.

Teste: la ragioniera xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, domiciliataria in Milano, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

3. Vero che, la lettera raccomandata 13.03.2014 con gli allegati 17. 18. 19 e 20 è stata predisposta e consegnata dal signor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Teste ragioniera xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, domiciliata in Milano.

Chiede che la causa venga posta in decisione con concessione dei termini per deposito della comparsa conclusionale e dell'eventuale replica.

Per xxxxxxxxxxxx

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare:

Nel merito:

- Accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto e diritto di tutte le censure mosse da controparte, confermare integralmente il contenuto della Sentenza di primo grado, alla luce di tutti i motivi espressi nella presente comparsa di costituzione e risposta;
- Condannare il Condominio xxxxx ex art. 96 c.p.c., con ogni conseguenza di legge;

In ogni caso:

- Respingere la domanda di ripetizione delle spese del primo grado di giudizio;
- Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente grado di giudizio con distrazione delle stese in favore del procuratore anticipatario.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Milano con sentenza n. 4847/21 pubblicata il 07.06.2021, qualificata la domanda proposta dal Condominio xxxxxxxxxxxx nei confronti dell'ex amministratore xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx come azione di arricchimento senza causa l'ha rigettata, in quanto ha ritenuto provato il depauperamento del condominio ma non l'arricchimento – neppure indiretto del xxxxxxxx - .
2. Il condominio xxxxxx propone un unico motivo di appello con il quale deduce l'errata qualificazione della domanda da parte del tribunale e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata. Infatti, si evinceva dall'atto di citazione e - comunque – dall'espressa esplicitazione della domanda contenuta nella prima memoria ai sensi dell'articolo 183 c.p.c.. che il condominio xxxxxx aveva proposto una domanda di risarcimento del danno per illecito extracontrattuale, avendo chiesto la condanna di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a restituire le somme di proprietà del condominio di cui si era indebitamente appropriato durante l'amministrazione dello stesso attraverso la società studio xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di cui

era presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante. Quindi, il tribunale ha errato a qualificare la domanda proposta come azione di indebito arricchimento, motivandola proprio con il fatto che era stata proposta un'azione di risarcimento dei danni nei suoi confronti – ed ai sensi dell'articolo 2041 c.c. – pur avendo contraddittoriamente rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del xxxxxxxxxxxxxxxx, motivandola proprio con il fatto che era stata proposta un'azione di risarcimento dei danni nei suoi confronti – ed ha ulteriormente errato nel ritenere non provato l'arricchimento del medesimo, essendo lo stesso implicito nel fatto mai negato dallo stesso xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di aver prelevato l'importo richiesto a titolo di risarcimento, dal conto del condominio e di non avere mai neppure allegato che la stessa fosse stata utilizzata per il medesimo.

3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ha chiesto il rigetto dell'appello.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'appello è fondato.

1.1 Occorre preliminarmente evidenziare che lo scrivente è stato l'estensore della sentenza della Corte d'appello penale prodotta in giudizio che, per quanto concerne la vicenda oggetto di causa, ha riformato la sentenza di condanna di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx per difetto di querela.

1.2 Tuttavia, si reputa insussistente l'obbligo di astensione del medesimo – peraltro neppure segnalato dalle parti, e tantomeno sollecitato – in quanto il giudizio penale, per quanto concerne l'impugnazione relativa all'appropriazione indebita delle somme del condominio xxxxx si era definitivamente concluso per effetto di quella sentenza e il presente giudizio è un giudizio tutto autonomo da quello penale introdotto appunto ex novo dal condominio in sede civile, proprio in conseguenza della conclusione del procedimento penale.

Quindi non sussiste la condizione di cui all'art. 51, primo comma, n. 4), cpc.

Il Tribunale, qualificata la domanda come azione di indebito arricchimento ai sensi dell'articolo 2041 c.c., ha ritenuto provato che al termine del mandato di amministratore del condominio lo studio xxxxxxxxxxxxxxxx, di cui xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx era legale rappresentante e delegato ad operare sui conti correnti del condominio ha omesso di restituire al condominio la somma di 23.631,50, accertata dalla sentenza del Tribunale civile di Milano n. 4160/2018 – doc. 21 condominio e, conseguentemente, ha ritenuto provato il depauperamento del condominio.

Tuttavia, il primo giudice, non ha ritenuto provato l'arricchimento del xxxxxxxxxxxxxxxx, non potendo lo stesso essere provato, né dalla sentenza del Tribunale penale di Milano n. 4985/2018, riformata dalla Corte di Appello con sentenza n. 207/2019, per difetto di querela, non essendovi sul punto alcun giudicato, né dalla sentenza del Tribunale civile che ha accertato l'omessa restituzione della somma da parte dello studio xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e non dal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, né dalla ctu espletata in quel giudizio che ha anch'essa accertato l'omessa restituzione della somma da parte della società. Infine, rileva il tribunale, che il Condominio è stato ammesso al passivo del fallimento dello Studio xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per l'intero importo del credito di 23.631,50, riconosciuto dalla richiamata sentenza del Tribunale

civile di Milano. Da ciò anche il rischio di una duplicazione del riconoscimento della stessa somma.

1.3 Innanzitutto, il Tribunale ha errato nel qualificare la domanda come azione di arricchimento senza causa ai sensi dell'articolo 2041 c.c.

In proposito si osserva quanto segue.

Le conclusioni dell'atto di citazione in primo grado sono le seguenti: accertata e dichiarata la responsabilità extracontrattuale di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, condannarlo alla restituzione in favore del condominio della somma di € 23.631,50 oltre interessi moratori dalla data del fatto al saldo.

Inoltre. Il fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio dal Condominio era il comportamento doloso compiuto da xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – società incaricata di amministrare il condominio costituito nell'appropriazione della somma di 23.631,50 di proprietà del condominio trasferita sui conti correnti intestati al medesimo ed al di lui figlio.

E' quindi indubitabile che il condominio abbia promosso nei confronti di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx l'azione di risarcimento del danno per fatto illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c.

1.4 Ciò posto, risultano provati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie.

Infatti, la ctu esperita nella causa civile proposta contro la società studio XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, recepita dalla sentenza del Tribunale civile di Milano n. 4160/2018 – docc. 4 e 21 condominio – ha accertato la sussistenza, al termine del mandato di amministratore del condominio della xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di una differenza fra le somme versate dai condomini e quelle rinvenute nel conto corrente del condominio e di quelle spese nell'interesse dello stesso pari ad 23.631,50.

È stato allegato dal condominio che xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, in quanto legale rappresentante della società studio xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx era l'unico delegato ad operare sui conti del condominio.

La circostanza non è stata mai contestata dalla difesa xxxxxxxxxxxxxxxx e comunque è provata dalla ctu e dal contenuto della sentenza del Tribunale civile di Milano sopra richiamata.

Ulteriormente la circostanza è provata da quanto accertato dalla sentenza del Tribunale penale di Milano n. 4985/18 – doc. 2 attore -.

In proposito, tale accertamento non è smentito dalla sentenza della Corte d'appello penale n. 207/2019 – doc. 1 xxxxxxxxxxxxxxxx-.

Infatti, la stessa, diversamente da quanto prospettato dall'appello, ha solo prosciolto l'imputato ravvisando un difetto della condizione di procedibilità del reato, impregiudicata la sussistenza del fatto accertato dal Tribunale.

Peraltro, il contenuto della sentenza del Tribunale penale, costituisce una prova atipica, legittimamente introdotta nel presente giudizio, che, quindi, può e deve essere criticamente vagliata dalla Corte unitamente alle prove prodotte in giudizio civile e la sentenza civile.

L'esame unitario dei suddetti elementi di prova fornisce un quadro fattuale convergente quanto all'ammontare dai conti del condominio, al momento della cessazione del mandato di amministratore della xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dell'importo di 23.631,50.

Ciò, di per sé, prova la condotta costitutiva del fatto illecito doloso consistito nell'appropriazione della medesima somma di proprietà del condominio.

Infatti, il mancato rinvenimento della stessa, unitamente alla prova del mancato esborso della medesima per esigenze proprie del condominio, provano l'appropriazione indebita della stessa, in quanto destinata a fini estranei al vincolo di mandato impresso sulla medesima e, presuntivamente, la destinazione della medesima a fini personali dell'autore delle condotte da individuarsi in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, in quanto unico soggetto legittimato ad operare sui conti del condominio.

Ciò, peraltro, è anche parzialmente riscontrato dalla destinazione di parte di questi importi ai conti correnti personali del xxxxxx e, in taluni casi, del figlio - come accertato nel provvedimento che ha disposto il sequestro conservativo di tale somma che richiama gli atti presenti nel fascicolo del dibattimento – ordinanza 20.3.2019 prodotta in giudizio.

Né l'appellato ha mai allegato, né provato di aver destinato questo importo a esigenze del condominio.

Quindi, xxxxxxxxxxxx, persona fisica, è autore del fatto illecito doloso consistito nell'indebita appropriazione della suddetta somma di proprietà del condominio che ha comportato per il condominio il danno patrimoniale quantificato nel predetto ammanco di 23.631,50 quantificato della ctu svolta in sede di giudizio civile già richiamata.

Consegue che xxxxxxxxxxxx, persona fisica, è legittimato passivo della presente azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. oggetto della presente causa, senza che ciò escluda la concorrente responsabilità per il medesimo danno della xxxxxxxxxxxx a diverso titolo di responsabilità contrattuale derivante dall'inadempimento del contratto di mandato stipulato dalla stessa con il condominio.

Quindi, non vi è duplicazione del danno per il fatto che il condominio è stato ammesso al passivo del fallimento della xxxxxxxxxxxx per il medesimo importo, come affermato dal tribunale.

Vi sono solo due diversi titoli per richiedere il medesimo danno a due diversi soggetti.

Infatti, il condominio per lo stesso danno ha esercitato separatamente l'azione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale nei confronti della società xxxxxxxxxxxx e di risarcimento del danno derivante da illecito extracontrattuale nei confronti della persona fisica xxxxxxxxxxxx.

È accertato, sulla base di quanto sopra esposto, che xxxxxxxxxxxx ha commesso l'illecito extracontrattuale consistente nell'appropriazione indebita dell'importo di 23.631,50 agendo in qualità di legale rappresentante dello studio xxxxxxxxxxxx.

Ciò comporta che l'unico danno è imputabile causalmente sia alla condotta di xxxxxxxxxxxx persona fisica, sia alla società.

Ciò implica la sussistenza di un concorso nella causazione dello stesso attribuibile sia alla persona fisica, sia alla società, con conseguente responsabilità solidale di entrambi ex art. 2055 cc ex plurimis Sez. 1, sentenza n. 17110 del 03/12/2022 (Rv. 558913 – 01). Benchè l'inadempimento

contrattuale della società non implichi, di per sé, responsabilità degli amministratori nei confronti del contraente, è configurabile il concorso tra l'illecito contrattuale della società e quello extracontrattuale dell'amministratore o di altro soggetto comunque estraneo al rapporto obbligatorio intercorrente tra la società e il terzo (risultando ormai acquisito il concetto della risarcibilità aquiliana del credito). A tal fine è, tuttavia, necessario che tra l'inadempienza della società ed il comportamento di chi abbia esercitato (anche solo in via di fatto) le funzioni di amministratore di una società ed abbia con lui (a qualsiasi titolo) cooperato esista un nesso di causalità necessaria (nella specie, era stato accertato che la distrazione di somme versate da terzi alla società era stata operata dall'amministratore della stessa con la collaborazione di sua moglie, con incidenza causale sull'inadempienza della società). Sentenza 108 del 08.11.199 (Rv. 522084-01).

In caso di inadempimento contrattuale il terzo il quale abbia, colposamente o dolosamente, arrecato un contributo causale alla condotta inadempiente di una delle parti, è tenuto al risarcimento del danno, a titolo extracontrattuale, in solido con il contraente inadempiente, purchè sia dimostrata l'esistenza d'un valido nesso causale tra il danno subito dal creditore e la condotta del terzo. Quindi, sia la società, sia xxxxxxxxxxxx la persona fisica sono obbligati in solido al risarcimento dell'unico danno.

Ciò esclude la paventata duplicazione del risarcimento, in quanto il danno è lo stesso e l'eventuale pagamento di uno dei debitori solidali libera l'altro ex articolo 1292 c.c.

- 1.5 Conclusivamente, in riforma della sentenza appellata xxxxxxxxxxxx deve essere condannato a pagare al condominio xxxxx la somma di 23.631,50 a titolo di risarcimento del danno extracontrattuale.

E' dovuta la rivalutazione all'attualità e devono essere corrisposti gli interessi compensativi nella misura degli interessi legali, dalla data dei singoli prelievi fino alla pubblicazione della presente sentenza, da applicarsi agli importi prelevati e rivalutati anno per anno secondo l'indice Istat operai e impiegati, dal momento della pubblicazione della sentenza sono dovuti gli interessi legali fino al saldo effettivo.

2. Xxxxxxxxxxxxxx deve essere condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento del DM n. 147/2022, quanto al primo grado in complessivi 5.077,00 – di cui 919.00 per studio, 777.00 per la fase introduttiva; 16.680,00 per la fase di trattazione; 1.701,00 per la fase decisoria -. Ed in complessivi 3.966,00 per il presente grado di giudizio – di cui 1.134,00 per studio, 921,00 per la fase introduttiva; 1.911,00 per la fase decisoria.

PQM

La corte di appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:

1. Accoglie l'appello e per l'effetto;
2. In riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 4847/21 pubblicata il 07.06.2021;

3. Condanna xxxxxxxxx a pagare al condominio l'importo di 23.631,50, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione;
4. Condanna xxxxxxxxx al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in favore del condominio che liquida per compensi defensionali, quanto al primo grado in complessivi 5.077,00 e, quanto al presente giudizio, in complessivi 3.966,00, il tutto oltre spese generali 15%, oltre oneri e accessori se dovuti;
5. Condanna xxxxxxxxx a restituire al condominio quanto eventualmente versato in esecuzione della sentenza di primo grado.

Milano, 24.10.2022

Il Presidente
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx